

L'officina dei numeri

F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO IN PRESENZA ANCHE DI UNA SOLA COMPENSAZIONE

F24 TELEMATICO IN PRESENZA ANCHE DI UNA SOLA COMPENSAZIONE

L'art. 3, comma 3, del DL 50/2017, in vigore dal **24.4.2017**, apporta una significativa modifica all'art. 37, comma 49 bis del DL 223/2006 ed estende l'**obbligo di presentazione del modello F24 telematico** a tutti i titolari di partita IVA che utilizzano sul modello F24 un credito relativo a:

- IVA
- ritenute alla fonte
- imposte sui redditi, sostitutive, addizionali, IRAP e crediti di imposta esposti nel quadro RU del modello Unico.

Riportiamo il testo della norma dopo la modifica:

49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

L'estensione dell'obbligo di operare la "compensazione" dei crediti derivanti dalle ritenute alla fonte esclusivamente a mezzo del modello F24 comporta che a fare data dai versamenti del **16 maggio p.v.** la maggior parte dei sostituti di imposta che occupano lavoratori dipendenti sarà, - di fatto - tenuta ad operare il versamento del modello F24 che contiene tali crediti (tra i quali, ad esempio, il "**bonus Renzi**" che ha trovato ampia diffusione) esclusivamente per via telematica e non potrà utilizzare i servizi di pagamento *on line* che le banche usualmente mettono a disposizione dei propri correntisti, né potrà provvedere al pagamento con il modello F24 cartaceo.

Il pagamento con modalità esclusivamente telematiche comporta la necessità per il datore di lavoro (sostituto di imposta) di:

lavoro in ... breve

circolare informativa 3/2017 – 8.5.2017
Studio Associato Picchio e Gorretta
Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858
e-mail: info@picgor.it
sito web: www.picgor.it

- avvalersi di un intermediario (ad es. commercialista, consulente del lavoro) che provvederà al pagamento con il servizio Entratel, facendo addebitare alla scadenza gli importi dovuti sui predetti modelli F24 direttamente sul conto del cliente, attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate

- dotarsi di una propria utenza telematica con il servizio Fisconline, erogato dall'Agenzia delle Entrate, disponibile al seguente collegamento:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrazione>

Il pagamento del modello F24 può avvenire, previa acquisizione di una utenza telematica Fisconline, attraverso il servizio F24Web (mediante ricopiatura del modello F24 cartaceo da versare), disponibile al seguente collegamento:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsilib/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Compilazione+invio+F24+via+web/>.

Di norma l'intermediario prescelto addebiterà un costo per l'invio del modello F24 telematico, anche in considerazione dei rischi che esso si assume procedendo all'invio dell'ordine di pagamento telematico del modello F24 entro la scadenza di legge.

L'obbligo di utilizzare esclusivamente la modalità telematica di presentazione del modello F24 attraverso un intermediario (Entratel) o direttamente a cura dell'azienda (Fisconline) è previsto SOLAMENTE SE NEL MODELLO F24 DA PAGARE SIA PRESENTE UN CREDITO DI NATURA FISCALE DA COMPENSARE (ad es. il bonus Renzi, il credito per famiglie numerose o un credito IVA). Si tratta delle somme esposte nella colonna degli "importi a credito compensati" delle sezioni Erario, Regioni, IMU ed altri enti locali del modello F24 che viene consegnato mensilmente per il pagamento delle ritenute, dei contributi e dei premi.

L'obbligo SUSSISTE ANCHE CON UN SALDO DEL MODELLO F24 MAGGIORE DI ZERO e non solo in caso di saldo a zero, come accadeva con la precedente formulazione della norma di legge.